



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 96 del 26-05-2020

OGGETTO: COVID-19. OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE AI SENSI DEL D.L. 34/2020 - APPROVAZIONE LINEE GUIDA

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei** del mese di **Maggio** a partire dalle ore **15:00**, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SIG. LUCA BENNI, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

All'appello risultano:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	BENNI LUCA	VICE SINDACO	Presente
2	NARDI SILVIA	ASSESSORE	Presente
3	CORONA GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
4	VALENTINI FABIO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 0

Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES che provvede alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per i sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il Decreto Legge del 23 Febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 Febbraio 2020 n. 45, che all'art. 2 dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID- 19, anche nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di persone positive al virus o comunque provenienti da un'area già interessata dal contagio;

Visto il DPCM dell'11 Marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020 n. 6, da applicare all'interno del territorio nazionale dal 12 Marzo 2020 fino al 25 Marzo 2020 ed è stato inoltre stabilito che, dalla data di efficacia del predetto Decreto, cessano di produrre effetti, ove non compatibili, le misure di cui al D.P.C.M. 08 Marzo 2020 e al D.P.C.M. 09 Marzo 2020;

Visto il Decreto Legge del 25 Marzo 2020 n. 19, art. 1 comma 2 lettera a, limitazioni della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o altre specifiche ragioni, ed anche comma 2 lett. b, chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici ed anche comma 2 lett. c, limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown con validità fino al 17/05/2020

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16/05/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie generale n. 125 del 16/05/2020 che per il riavvio delle attività produttive ed economiche prevede: "14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

PRESO ATTO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha predisposto le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art.1, comma 13, del decreto legge approvato ed in corso di pubblicazione;

VISTA l'ordinanza n. 41 del 16/05/2020 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 65 del 16/05/2020 che prevede, tra l'altro, ai sensi dell'art. 32, comma3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

VISTA altresì l'ordinanza n.Z00042 del 19/05/2020 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 65 del 19/05/2020 – Supplemento 4- che prevede, tra l'altro, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

CONSIDERATO che tutte le attività produttive, economiche e commerciali nonché artigianali dovranno conformarsi alla prescrizioni di cui alle linee guida soprarichiamate e al più rigoroso rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, dalla collaborazione attiva dell'utenza tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell'epidemia e, infine, che resta salva ogni diversa misura precauzionale che ciascun operatore è tenuto a porre in essere anche in relazione all'obbligo di monitoraggio e rivalutazione del rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

CONSIDERATO che le suddette linee guida emanate dalla Regione Lazio obbligano le imprese ad una rimodulazione graduale e progressiva delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto delle specificità del settore produttivo e delle modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio da contagio in questo ambito, sia per il personale che per la clientela;

VISTO il D.L. 34 del 19 maggio 2020 denominato "Decreto Rilancio" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 128 del 19/05/2020- Supplemento ordinario n. 21 che prevede tra l'altro misure specifiche a sostegno delle imprese per le occupazioni di suolo pubblico.

DELIBERA n. 96 del 26-05-2020

EVIDENZIATO che il suddetto decreto prevede all'art. 181 che, a far data dal 01/05/2020 1 e fino al 31/10/2020, esclusivamente per i pubblici esercizi le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente;

EVIDENZIATO ALTRESI' che il medesimo Decreto Legge prevede che "al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

ATTESO che le disposizioni in premessa, chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, hanno la duplice finalità di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con l'entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi commerciali, nonché di favorire il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo nel succitato DPCM;

CONSIDERATO che da quanto sopra espresso ne consegue che la questione del distanziamento sociale nei servizi di ristorazione assume un aspetto di grande complessità, anche in considerazione del fatto che non è evidentemente possibile, durante il servizio, l'uso di mascherine da parte dei clienti e che lo stazionamento protratto possa anche contaminare, in caso di soggetti infetti da SARS-COV-2, superfici e che tali misure impongono un congruo distanziamento tra i tavoli, con inevitabile drastica riduzione dei posti al coperto;

RICHIAMATO il programma elettorale 2017/2022 della Lista "Caci Sindaco" dove vengono individuati gli indirizzi strategici dell'Amministrazione Comunale con particolare riferimento all'ambito prioritario "Priorità di sviluppo Tematica S6 - Qualificazione Turismo";

PRESO ATTO dei contenuti del Decreto Rilancio per tutti gli spazi aggiuntivi che i pubblici esercizi in genere (esercizi di ristorazione, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi, similari – definiti dall' articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) potranno richiedere per garantire il distanziamento sociale suddetto e, al contempo, compensare ove possibile la perdita di posti al coperto;

VALUTATA l'opportunità e la necessità di garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza e contestualmente coadiuvare le diverse esigenze per la ripresa economica di dette attività, prevedendo in particolare la possibilità per i pubblici esercizi:

- richiedere un ampliamento delle concessioni in essere;
- richiedere nuove occupazioni a carattere temporaneo compatibilmente con la viabilità, eventuali vincoli e il diritto di terzi;

CHE si rende, quindi, necessario attuare interventi amministrativi di sostegno alle imprese del settore, delle filiere produttive alle stesse collegate e dei lavoratori impiegati oltre che dell'utenza tutta, stabilendo delle linee guida di massima e criteri generali per le nuove occupazioni di suolo pubblico e gli ampliamenti ove possibile di quelle esistenti

ATTESO che su Lungomare Harmine vengono rilasciate annualmente autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico temporaneo, durante la stagione turistica, limitatamente agli esercizi commerciali, rappresentando la necessità di non ridurre in maniera eccessiva la disponibilità di parcheggi e garantire il decoro urbano;

RILEVATO che, l'attuale contingenza socio economica, suggerisce di fornire a tutte le attività commerciali ogni utile sostegno, fornendo alle stesse la possibilità di ampliare la capacità di accoglienza della clientela, autorizzando quindi occupazioni temporanee del suolo pubblico, per tutte le attività commerciali localizzate sul Lungomare Harmine, per il posizionamento di gazebo e pedane in legno, con strutture uniformi per materiali e tipologia e compatibili con l'arredo urbano della Marina;

PRESO ATTO del combinato disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 264 commi 1 e 2 del medesimo D.L. 34/2020 in materia di semplificazioni dei procedimenti amministrativi;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 22/04/1994, ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il "Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche", che disciplina – tra l'altro - le modalità di attuazione e di riscossione della tassa e le indicazioni sulle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;

VISTE le linee guida che riepilogano sinteticamente le modalità per il rilascio delle nuove concessioni di suolo pubblico o ampliamenti di quelle già rilasciate allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).

EVIDENZIATO CHE è necessario acquisire tutte le domande di concessione di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi interessati nel più breve tempo possibile onde consentire l'avvio della stagione balneare in sicurezza e che pertanto verrà concesso come termine il giorno 28/05/2020 mediante l'apposito modello di concessione predisposto;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato con modalità di necessità ed in emergenza nel rispetto delle

DELIBERA n. 96 del 26-05-2020

normative emanate dal governo centrale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di agevolare la ripresa economica anche dei pubblici esercizi;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

CON voti unanimi resi in forma palese:

1. per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati di approvare le linee guida per il rilascio di nuove concessioni di suolo pubblico o ampliamenti delle concessioni in essere ai pubblici esercizi che ne faranno richiesta allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);
2. di stabilire, in caso di ampliamento che su tutto il territorio comunale possa essere concessa a tutti gli esercizi commerciali compresi i pubblici esercizi una superficie pubblica nella misura massima del 100% di quella già concessa, compatibilmente con la viabilità, nel rispetto di eventuali vincoli, del diritto di terzi, delle norme igienico-sanitarie e delle linee guida fissate dall'amministrazione comunale di cui al punto 1;
3. di dare atto che per i pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le concessioni permanenti in essere per il periodo 01/05/2020 -31/10/2020, le nuove concessioni e gli ampliamenti delle concessioni già rilasciate per lo stesso periodo sono a titolo gratuito ai sensi dell'art. 181 del D.L. 34 del 19/05/2020 denominato "Decreto Rilancio" mentre per gli altri esercizi commerciali continua ad applicarsi il D. lgs. 507/1994 non essendo stati ricompresi nel disposto dell'art. 181 del D.L. 34 del 19/05/2020 cosiddetto "Decreto Rilancio"
4. di concedere su Lungomare Harmine, nel tratto compreso tra P.le della Foce fino all'intersezione con Via Torre Marina, occupazioni temporanee di suolo pubblico a favore dei pubblici esercizi ove pervengano richieste in tal senso da parte degli esercenti interessati, compatibilmente con la disponibilità di aree e spazi pubblici e nel rispetto delle misure degli spazi pubblici e linee guida fissate dall'amministrazione comunale. Il posizionamento dei tavoli, sedie, ombrelloni etc. dovrà sempre garantire il transito pedonale nel rispetto delle misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid- 19 ed il divieto di assembramento;
5. di stabilire che le domande di concessione dovranno pervenire entro il 28/05/2020 e di fare salve le domande già pervenute qualora risultino conformi alle linee guida emanate dall'amministrazione comunale. Resta inteso che è sempre consentita la presentazione di ulteriori istanze fino al 31/10/2020 relative alle aree eventualmente residue.
6. la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione per la cui attuazione viene autorizzato il Responsabile del Servizio Polizia Locale, il Responsabile del Servizio Tributi-SUAP e il Responsabile del Servizio LL.PP., ognuno per quanto di propria competenza;

Successivamente con apposita votazione unanime, resa in forma palese

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI - SUAP sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 26-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 26-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO IL SIG. LUCA BENNI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

COVID-19 MISURE DI CONTENIMENTO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19. LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO AI PUBBLICI SUL TERRITORIO COMUNALE DEL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO.

1. Aspetti generali

Le presenti linee guida si applicano alle concessioni di suolo pubblico quale misura di sostegno ai pubblici esercizi al solo fine di garantire il distanziamento sociale ed il rispetto degli obblighi impartiti dalla Regione Lazio con proprie ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 e n. Z00042 del 19/05/2020. Per gli altri esercizi commerciali continua ad applicarsi il D. Lgs 507/1993 non essendo stati ricompresi nel disposto dell'art. 181 del D.L. 34 del 19/05/2020 cosiddetto "Decreto Rilancio".

2. Aspetti procedurali per tutti i pubblici esercizi sul territorio del Comune di Montalto di Castro

I pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, interessati alle concessioni di suolo pubblico dovranno far pervenire la propria richiesta entro il 28/05/2020 da presentarsi sull'apposito modulo, che allegato al presente documento, è reso disponibile sul sito istituzionale dell'ente. Sono fatte salve le istanze già pervenute qualora risultino correttamente presentate e conformi alle seguenti linee guida. L'ufficio comunale competente potrà chiedere comunque integrazioni qualora ne ravvisi la necessità ai fini istruttori. E' sempre consentita la presentazione di ulteriori istanze fino al 31/10/2020 relative alle aree eventualmente residue.

Alle istanze, ai sensi dell'art. 181 del D.L. 34/2020 non si applica l'imposta di bollo né i diritti di segreteria e/o istruttoria;

L'istanza può essere presentata tramite e-mail all'indirizzo suap@comune.montaltodicastro.vt.it o via PEC all'indirizzo suap.comune.montaltodicastro@legalmail.it allegando istanza, planimetria e copia del documento di identità del firmatario senza ulteriori formalità ed eventualmente del nulla osta degli esercizi commerciali confinanti;

La richiesta è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi, previo parere del Comando di Polizia locale entro 5 giorni lavorativi;

In caso di carenza di requisiti, diversa valutazione delle condizioni di rilascio, modifica dei presupposti, variazione della condizione epidemiologica o altro fatto rilevante si procederà all'adozione dei conseguenti provvedimenti (annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili) senza comunicazione di avvio del procedimento;

L'autorizzazione viene rilasciata tramite e-mail o PEC all'indirizzo mittente da considerarsi domicilio informatico ad ogni effetto di legge;

L'autorizzazione ha validità limitata al periodo emergenziale stabilito con provvedimento del Governo, salvi i poteri di revoca ed annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili di cui al precedente punto;

3. Aspetti sostanziali:

Qualora l'istanza provenga **da un soggetto per il quale la normativa dispone l'esenzione dal pagamento dell'occupazione** (pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287), del suolo pubblico si procederà al rilascio senza ulteriori adempimenti;

Qualora l'istanza provenga **da un soggetto per il quale la normativa non prevede l'esenzione** dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico si procederà al rilascio ed alla contestuale richiesta di pagamento da effettuare entro 30 giorni. In tal caso non si applica il silenzio assenso e decorsi 30 giorni si applicano le procedure di intervento sostitutivo previste dalla vigente normativa. Il procedimento per dette tipologie di richiesta sarà in forma semplificata ai sensi dell'articolo 264 commi 1 e 2 del medesimo D.L. 34/2020;

L'occupazione potrà essere richiesta relativamente ad aree fronte-esercizio, laterali o fronte-strada indicando chiaramente in planimetria le aree interessate anche in deroga ai vigenti regolamenti per le occupazioni ordinarie di suolo pubblico;

L'atto di concessione della occupazione, esente dall'imposta di bollo, indicherà la più ampia superficie possibile, anche differenziata per giorni ed orari, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico, salute (valutando ogni eventuale rischio di assembramento, mancato rispetto delle distanze interpersonali e simili) e il diritto di terzi;

Potranno essere fornite prescrizioni generali o particolari al fine di garantire la più ampia tutela, fermi restando gli obblighi di sicurezza igienica e di sanificazione previsti dalla vigente normativa;

4. Occupazioni Marina di Montalto di Castro- Lungomare Harmine

Nella ricompresa tra Piazzale dei Pescatori e Torre marina, la superficie massima occupabile da ogni singolo pubblico esercizio (Ristorante, Bar, Pizzeria) non potrà superare **i metri 5 di profondità**, a partire dall'edificio in cui risiede l'attività, fino al limite di inizio della pista ciclabile lato mare o del margine del marciapiedi ove non c'è la pista ciclabile, per una lunghezza pari al fronte strada dell'attività commerciale stessa. Qualora non sia possibile per motivi logistici e strutturali utilizzare la profondità consentita, sarà possibile superare il limite della lunghezza del fronte dell'esercizio medesimo.

Il posizionamento dei tavoli, sedie, ombrelloni etc. dovrà sempre garantire il transito pedonale nel rispetto delle misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid- 19 ed il divieto di assembramento.

L'Amministrazione, al fine di garantire la massima fruibilità del lungomare in sicurezza, si riserva di adottare interventi anche sulla viabilità;

La superficie verrà delimitata attraverso dei chiodi miniati o altro materiale ritenuto più idoneo in considerazione della temporaneità dell' occupazione e posizionati dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di Montalto di Castro;

5. Altre Aree del Territorio Comunale.

Per occupazioni di suolo pubblico, in tutte le altre aree del territorio, per le quali pervengano istanze da parte dei pubblici esercizi interessati, compatibilmente con la disponibilità di aree e spazi pubblici, gli arredi utilizzati dovranno essere uniformi per materiali e tipologia, compatibili con l'arredo urbano e conformi a norme particolari che dovessero interessare la singola area;

**Richiesta di occupazione di suolo pubblico
ai sensi del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”**

(esente dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ai sensi dell'Art. 181, comma 2 dello stesso D.L. 34/2020)

Al Comune di
MONTALTO DI CASTRO
Servizio Tributi-SUAP

Pec:
suap.comune.montaltodicastro@legalmail.it

suap@comune.montaltodicastro.vt.it

Trasmettere esclusivamente in modalità telematica

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Cognome _____

Nome _____

C.F. _____

Comune di nascita _____ Provincia _____

Data di nascita ____/____/____ (giorno/mese/anno)

In qualità di: _____

Dell' impresa _____

Con sede in _____ Via/P.zza _____

Partita Iva: _____

Telefono _____

Cellulare _____

Chiede

[] **NUOVA occupazione di suolo pubblico** relativamente all'attività sita in
_____ via _____ come da
planimetria allegata per complessivi _____ mq;

[] **ESTENSIONE della attuale occupazione di suolo pubblico** relativamente all'attività sita in
_____ via _____ come da
planimetria allegata per attuali _____ mq + ulteriori _____ mq

Periodo di occupazione: dal _____ al _____

L'occupazione avverrà attraverso i seguenti arredi, attrezzature e simili (*descrivere*):

Il/La sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono vere.

DICHIARA

- di essere a conoscenza della vigente normativa in materia in merito alle modalità di occupazione ed utilizzo degli spazi;
- di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione dell'occupazione e delle misure di sicurezza igienico sanitaria alimentare;
- di essere consapevole delle condizioni di utilizzo e gestione previste dalla normativa di emergenza epidemiologica anti covid-19 anche con riferimento alla tutela dei clienti e dei lavoratori;
- di essere consapevole che l'esenzione dal pagamento dei tributi di occupazione di suolo pubblico riguarda il solo periodo fino al 31 ottobre 2020;
- di essere a conoscenza che il presente procedimento sarà gestito ai sensi della L. 241/1990 e che il termine di conclusione dello stesso è di 30 giorni.
- Che il proprio domicilio è eletto presso l'indirizzo telematico utilizzato per la presentazione dell'istanza di occupazione di suolo pubblico

ALLEGA PLANIMETRIA quotata e arredata della occupazione.

Firma del titolare o legale rappresentante

Data _____

Firma _____